

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA

PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 30/03/2017	OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011-
-------------------------------	--

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di TRINITA' d'AGULTU E VIGNOLA, Avv. Enrica Gasperini,

Visto l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio;

Vista la proposta di G.C. nr. 28 del 21/03/2017 relativa al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2015, predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- a) l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- b) Il d.Lgs. n. 118/2011, art. 3 comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- c) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui. L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che Il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;
- d) lo Statuto Comunale;
- e) il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- b) il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato.

La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2016, ai fini del loro riaccertamento;
- i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;



Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

L'ente ha provveduto a verificare che la riclassificazione in bilancio di crediti e debiti sia stata effettuata rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto

-che la proposta di variazione si compendia con le seguenti variazioni:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	54.854,30
B	Residui passivi cancellati definitivamente	263.883,01
C	Residui attivi reimputati	0,00
	Residui passivi reimputati	0,00
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione dei residui	2.424.232,42
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione di competenza	890.919,37
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione dei residui	477.649,77
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione di competenza	703.101,81
F	Maggiori residui attivi riaccertati	0,00

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria

Avv. Enrica Gasperini

